ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 6

Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto

Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-6-assicurazioni-escluse-dal-campo-di-applicazione-del-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it